



IL NUOVO LOGO BIOLOGICO DELL'UE: ISTRUZIONI PER L'USO



NUOVO LOGO BIO - DICITURE OBBLIGATORIE

A partire dal 01/07/2010, il nuovo logo biologico dell'UE sarà obbligatorio sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici pre-confezionati; fino al 01/07/2010 il nuovo logo sarà facoltativo. Per i prodotti importati, invece, il nuovo logo biologico dell'UE continuerà a rimanere facoltativo.

Quando viene usato il logo comunitario sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

- 1) **Un codice alfanumerico che rimanda all'organismo di controllo**, così composto: AB-CDE-999, dove:
 - AB è il codice ISO per il paese in cui viene effettuato il controllo;
 - CDE è un termine, composto di tre lettere, come "bio", "öko" o "org" o "eko" che indica il metodo di produzione biologica;
 - 999 è il numero di riferimento assegnato dall'autorità competente gli organismi di controllo. Nel caso dei prodotti controllati da Suolo e Salute, tale codice sarà "IT- BIO-004".
- 2) **L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole** di cui il prodotto è composto. Tale indicazione compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle seguenti forme:
 - "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;
 - "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
 - "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell'UE e parte in un paese terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese, nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Nell'indicazione possono essere omissi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale di materie prime di origine agricola.

ESEMPLI:



IT - BIO - 004
Agricoltura ITALIA



IT - BIO - 004
Agricoltura UE



IT - BIO - 004
Agricoltura UE/NON UE

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli Operatori di verificare sempre il luogo di coltivazione delle materie prime impiegate come ingredienti in quanto, nei prodotti trasformati, si potrebbero avere ripercussioni sulla correttezza delle diciture inserite in etichetta. Per quanto riguarda i prodotti venduti sfusi, non essendo ad oggi prevista l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime sui documenti accompagnatori degli stessi, si consiglia di richiedere al fornitore (per ogni lotto d'acquisto) un'autodichiarazione sull'origine delle materie prime.

NUOVO LOGO BIO - QUANDO USARLO?

A partire dal 01/07/2010, è **obbligatorio** riportare il logo bio dell'UE sulle etichette dei prodotti che possono incorporare la parola "biologico" o "bio" nella denominazione di vendita [prodotti conformi all'art. 23, par. 4, lettera a) del Regolamento CE 834/2007, ossia alimenti biologici e mangimi biologici].



Il logo **non è ammesso** per le seguenti categorie di prodotti:

1. Alimenti che contengono ingredienti biologici e non biologici in proporzioni variabili [art. 23, par. 4, lettera b) del Regolamento CE 834/2007].
2. Alimenti il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca [art. 23, par. 4, lettera c) del Regolamento CE 834/2007].
3. Prodotti in conversione all'agricoltura biologica [art.62 del Reg.CE 889/2008]
4. Mangimi i cui ingredienti bio non raggiungano il 95% della sostanza secca totale [art. 60, par. 2 del Regolamento CE 889/2008].
5. Vino e aceto prodotti con uve bio o in conversione [in attesa di normativa specifica].

NUOVO LOGO BIO - DOCUMENTI CORRELATI

All'indirizzo:

<http://new.suoloesalute.it/cm/htdocs/sezioni.php?op=view&key=IDSEZIONE&keyvalue=164>

è disponibile la seguente documentazione:

- **Manuale grafico del nuovo logo BIO UE** redatto dalla Comunità Europea (per il momento solo in inglese);
- **FAQ (DOMANDE FREQUENTI)** redatte dalla Comunità Europea (per il momento solo in inglese);
- **Nuovo logo biologico UE - COLORE;**
- **Nuovo logo biologico UE - B/N.**

NUOVO DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA ETICHETTE

Sul sito di Suolo e Salute, all'indirizzo:

<http://new.suoloesalute.it/cm/htdocs/sezioni.php?op=view&key=IDSEZIONE&keyvalue=27>

è possibile scaricare il nuovo modulo di [Richiesta autorizzazione alla stampa etichette](#). Il modulo di Richiesta A.S.E. è stato rinnovato per dare agli Operatori la possibilità di indicare il luogo in cui sono state coltivate le singole materie prime/ingredienti di origine agricola di cui è composto il prodotto; tale indicazione è resa necessaria dall'evoluzione del Reg.CE 834/2007 in merito all'indicazione della provenienza UE/ non UE in etichetta.

IL REGOLAMENTO (UE) 271/2010

Con l'occasione si ricorda inoltre che, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n° L 84 del 31/03/2010, è stato pubblicato il "REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 889/2008", sul logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Le modifiche apportate al Regolamento 889/08 riguardano i seguenti articoli:

- Articolo 57 - Logo biologico dell'UE. Introduzione del nuovo "logo biologico dell'UE" e dell'all. XI che descrive le norme tecniche di riproduzione del logo.
- Articolo 58 - Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine. Il codice comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall'autorità competente degli Stati ed è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se quest'ultimo viene adoperato nell'etichettatura.
- Articolo 95 - Misure Transitorie. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1° luglio 2010 a norma del Regolamento (CEE) n. 2092/91 o del Regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte. **E' stata inoltre prorogata al 1° luglio 2012 la data limite per lo smaltimento del materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.**

La presente nota è a titolo informativo e non sostituisce la normativa di riferimento, di cui si raccomanda sempre la consultazione.